

**COMUNE DI CAIOLO**  
**Provincia di Sondrio**



***Deliberazione del CONSIGLIO Comunale***

N. 28 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TASI –  
Conferma aliquote per l'anno 2018 -**

L'anno 2017 addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** - alle ore **21.00**  
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito  
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.  
All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO		X
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE



### RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

*“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...omissis le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività' nonchè' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

### DATO ATTO CHE:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676 ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che, ai sensi dall'art. 1 comma 1, del D.L. 6.3.2014 n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per la abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina con regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013;

VISTO il D.L. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

VISTE le modifiche in materia di TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Considerato che, in base a quanto indicato ad oggi, nel disegno di legge di bilancio per il 2018, in discussione in parlamento, la sospensione di cui al punto precedente risulta confermata anche per l'esercizio 2018 e pertanto, la manovra fiscale dell'Ente non è stata variata rispetto al 2017;

VISTO l'art. 56 del Regolamento IUC che recita testualmente: *“Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto neiservizi a domanda individuale;

PRESO ATTO dell'elenco dettagliato dei costi relativi ai servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile Economico/Finanziario e più precisamente:

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 145.549,35
- servizi socio-assistenziali € 52.145,00

RITENUTO di confermare per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni TASI deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29.03.2017 per l'anno 2017;

- aliquota 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, on ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Legge 208/15 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC, di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico/contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, riportati in allegato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgsv. 267/2000 e s.m.i.;



Con voti 8 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni TASI deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29.03.2017 per l'anno 2017 e precisamente:
  - aliquota 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, on ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Lg. 208/15 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di demandare al Responsabile del Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità di legge;
5. di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale alla Voce "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1° livello "Bilanci" sotto-sezione 2° livello "Bilancio preventivo e consuntivo";
6. di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2018.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. vo 267/2000 e s.m.i., si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

voti: favorevoli 8, astenuti 0, contrati 0

e sulla base di tali risultanze

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 28 del 21.12.2017

**AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI -  
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 21.12.2017



Il Resp. del Servizio Finanziario  
Aldo Paruscio

La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.


Caiolo, lì 21.12.2017



Il Resp. del Servizio Affari Generali e alla Persona  
Cinzia Vettovalli

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Pirata



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 27 GEN 2018 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 27 GEN 2018

IL MESSO COMUNALE  
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa PANSONI



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 27 GEN. 2018



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

